

l'onore di essere posta ai voti. (*Segni di approvazione a sinistra*)

PRESIDENTE. L'onorevole Guerrieri ha inviato al banco della Presidenza la proposta di un articolo addizionale, di cui sarà data lettura.

Voci a sinistra. Dopo! dopo!

SALARIS, segretario. (*Legge*) « La presente legge non avrà effetto se non quando sia contemporaneamente abolita nelle provincie venete e mantovana la legge d'imposta sui fabbricati e quella sulla ricchezza mobile. » (*Mormorio a sinistra*)

Questo andrebbe in fine della legge.

CRISPI. Mi meraviglio come l'onorevole Finzi, avendo votato pel rigetto dell'emendamento ministeriale, venga ora a proporre un sospensivo il quale equivale in altri termini all'accettazione del sistema ministeriale.

FINZI ed altri a destra. No! no!

CRISPI. Tutti conoscevano, tutti avevano sotto gli occhi la legge sulla imposta fondiaria per le provincie venete; tutti sanno essere per anco allo studio l'altra legge per l'imposta sulla ricchezza mobile, e non trattarsi ora quindi se non di votar la legge presente. Quando noi respingemmo l'emendamento ministeriale d'accordo col signor Finzi, non avevamo certo l'intenzione di procedere alla votazione di questa futura legge; considerazione la quale non sarà certo sfuggita alla Camera.

Bensi l'onorevole Finzi non vi riflettè al momento in cui fece la sua proposta; forse, e senza forse, egli avrebbe dovuto svolgere la sua idea prima che si fosse venuto alla votazione dell'articolo. La sospensione non si poteva chiedere che come preliminare, ma non mai come un seguito alla votazione dell'articolo stesso. Le proposte sospensive hanno la precedenza nella discussione. Ma quando poi si è venuto al merito, è impossibile ritornare indietro, e con una mozione sospensiva pregiudicare l'opinione sulla quale la Camera già si è pronunciata. Immagini l'onorevole deputato Finzi che la Camera avesse accettato l'emendamento ministeriale; avremmo noi potuto chiedere una sospensione? No, non l'avremmo potuto, perchè appunto la materia già sarebbe esaurita.

La proposta poi dell'onorevole Guerrieri non è in altri termini se non che quella stessa dell'onorevole Finzi. Come un'addizione all'articolo...

PRESIDENTE. Non è un'aggiunta all'articolo, è alla legge; quindi non sarebbe questo il momento di parlarne.

CRISPI. Ebbene, come un'addizione alla legge l'onorevole Guerrieri vuole ora far votare quello che il Ministero proponeva, stabilendo la data al 1° luglio 1867. Nè più nè meno.

Ciò posto, siccome non si vede negli onorevoli proponenti se non che il desiderio di riparare ad un voto dato dalla Camera, e siccome la Camera implicitamente si è pronunciata respingendo l'emendamento

ministeriale, non resta se non che passare alla votazione dell'articolo, quale dalla Commissione è stato proposto. Ogni indugio a questa votazione mette, direi anche, in pericolo il voto della Camera, imperocchè, essa lo sa meglio di me, un mutamento nel numero dei deputati che sono ora presenti, potrebbe bastare a compromettere l'effetto delle manifestazioni avvenute. (*Mormorio*)

Quindi io chiedo che si passi senz'altro alla votazione dell'articolo, come fu proposto dalla Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

FINZI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

FINZI. Domando la parola per ritirare il mio ordine del giorno. (*Bravo!*)

Lo ritiro puramente, perchè veggo raggiunto lo scopo coll'articolo addizionale proposto dall'onorevole Guerrieri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2, come è stato proposto dalla Commissione, di cui ripeto la lettura:

« Art. 1. Il contingente principale fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette alla imposta prediale nelle provincie venete e mantovana, rimane fissato, salvo quanto potrà essere stabilito colla nuova legge del conguaglio generale dell'imposta fondiaria del regno, in lire 12,011,247.

« Questo contingente sarà applicato dal 1° gennaio 1867 in ragione dei riparti d'imposte ora in vigore nelle dette provincie.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE E DI SCHEMI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Sanctis a presentare una relazione.

DE SANCTIS, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di una inchiesta parlamentare intorno alle condizioni della provincia di Palermo. (*V. Stampato n° 28-A*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà immediatamente inviata alla stampa.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Spetta la parola all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Colgo anch'io l'occasione di questa interruzione per presentare alla Camera un progetto di legge sull'ordinamento del credito agrario; ed un altro per l'estinzione di una rendita di lire 10,319 50 dovuta dallo istituto agrario Castelnuovo in Sicilia. (*V. Stampati n° 43, 44*)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della pre-